

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO**

- ROMA -

Sezione Terza Quater

n.r.g. 1939/2025

Ricorre per motivi aggiunti

Il **Sig. Renato Quinto**, nato a Roma il 22 aprile 1963, CF: QNTRNT63D22H501L, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso originario, dall' Avv. Francesco Madeo (CF: MDA FNC 68R25 E678K), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Paolo Emilio, 7, fax 06 3222331

pec francescomadeo@ordineavvocatiroma.org

Contro

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria – ARES 118, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, Via Portuense n. 240, CF: 08173691000, indirizzo pec tratto dai pubblici registri: direzione.generale@pec.ares118.it, elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Prof. Valerio Tallini (C.F. TLLVLR82A25D810C), all'indirizzo PEC valeriotallini@ordineavvocatiroma.org,

E nei confronti

Sig. Gianfranco Bartocci, CF: BRTGFR65L05H501U, indirizzo pec: gianfranco.bartocci@mpspect.it;

Sig. Corrado Bordonaro, CF: BRDCRD79A08E472E, indirizzo pec: corradoBordonaro@pec.it.

In seno al giudizio inter partes pendente innanzi a codesto Ecc.mo TAR con il numero di R.G. 1939/2025 per l'Annullamento previa sospensiva dell'efficacia e l'adozione di ogni altra misura cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. della deliberazione n. 557 del 18 dicembre 2024, pubblicata il 19/12/2024, nell'albo aziendale con la quale si dispone l'esclusione dal concorso del sig. Renato Quinto, unitamente ad altri candidati (All. 3), per carenza dei requisiti di ammissione; della nota del 20/12/2024 (prot. n. 30006-149), a firma del Direttore UOC Governo Risorse Umane, con cui viene notificata l'esclusione

ARES 118 protocollo esterno entrata 0004667/2025 con data: 25/02/2025 10:39:38

dal concorso disposta con la deliberazione n. 557 del 18 dicembre 2024 e comunicate le specifiche motivazioni; nota del 24/12/2024 (prot. 30230) a firma del Direttore UOC Governo Risorse Umane, dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria – ARES 118; della deliberazione n. 592 del 23 dicembre 2024, con cui l'ARES 118 prende atto di tutti gli atti relativi allo svolgimento della procedura selettiva, approva la graduatoria di merito e nomina i vincitori della selezione; della deliberazione n. 76 del 28/1/2025 con cui si procede ad una parziale modifica della deliberazione n. 557 del 18/12/2024, alla riammissione di n. 11 candidati, alla esclusione di n. 4 candidati e alla parziale modifica della graduatoria approvata con la deliberazione n. 592 del 23 dicembre 2024; ove occorrer possa, dell'Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per n. 143 posti nel profilo professionale di Operatore Tecnico Specializzato Autista d'Ambulanza – Area degli Operatori, per la costituzione di rapporti di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 63 del 06.08.2024, approvato con deliberazione del 31 luglio 2024 n. 74 dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria – ARES 118; di ogni altro ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ivi compresa la nota del 03/02/2025 (prot. 2638/2025) a firma del Direttore UOC Governo Risorse Umane, dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria – ARES 118 e, ove occorra, ivi compresi tutti gli atti e i verbali adottati dalla Commissione Principale e dalle sottocommissioni (allo stato non noti) per i sottoestesi motivi.

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO
previa sospensione dell'efficacia e l'adozione di ogni altra misura
cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.**

della deliberazione n. 181 del 20 febbraio 2025, con cui l'ARES 118 ha riformulato ed approvato la graduatoria generale di merito (allegato 5 del provvedimento);

e di ogni altro atto connesso e consequenziale, ivi compreso, ove occorra, della deliberazione n. 182 del 20 febbraio 2025, con cui l'ARES 118 ha deliberato di procedere all'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 6 (sei) vincitori.

Si rinvia all'atto introduttivo del presente giudizio per una descrizione dei fatti alla base dei provvedimenti qui contestati.

Si abbia, pertanto, qui integralmente trascritto e richiamato il contenuto della ricostruzione delle vicende per cui è causa.

E' solo il caso di aggiungere – per completare la descrizione dei fatti sottesi all'esercizio di potere qui contestato – che in data 20 febbraio 2025 l'Amministrazione resistente, con la deliberazione n. 181, ha riformulato ed approvato una nuova graduatoria di merito, previa l'esclusione di n. 2 candidati. In pari data, con la deliberazione n. 182 l'ARES 118 ha proceduto all'assunzione di n. 6 vincitori: **si ricorda che la procedura selettiva è finalizzata alla complessiva assunzione di n. 143 Operatori.**

Da qui, è sorta la necessità di proporre il presente ricorso per motivi aggiunti.

Gli atti in epigrafe sono viziati per illegittimità derivata. Essi vanno pertanto annullati sulla base dei motivi di cui al ricorso originario, che di seguito integralmente si trascrivono e si ripropongono:

Gli atti impugnati in epigrafe sono illegittimi e vanno, pertanto, annullati sulla base dei seguenti motivi

IN DIRITTO.

I.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. – Violazione dell'art. 35 del dlgs n. 165/2001. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 6 e 7 dell'Avviso Pubblico - Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza – disparità di trattamento - eccesso di potere - ingiustizia manifesta.

1.

L'Avviso pubblico, per titoli e colloqui, per n. 143 posti nel profilo professionale di Operatore Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza – Area degli Operatori, prevede all'art. 2) lett. b) che < I requisiti specifici di ammissione sono ... b) cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private. Si precisa che “per esperienza professionale” deve intendersi l'attività lavorativa

retribuita svolta in qualità di dipendente, CoCoCo, CoCoPro, lavoratore autonomo; non è, pertanto, compresa l'esperienza maturata in qualità di "volontario/tirocinante/stagista o altra non retribuita">.

Al successivo art. 6) si precisa che < Il candidato dovrà allegare alla domanda quanto di seguito elencato ... Nel caso in cui i 5 anni di esperienza professionale acquisita nel profilo di Autista di Ambulanza e/o di Autista Professionale, o parte di essi, fatti valere quale requisito specifico di ammissione, siano stati resi presso imprese private, è necessario allegare alla domanda, a pena di esclusione, apposita documentazione da cui risulti che qualsivoglia tipologia di attività lavorativa è stata prestata nel pieno rispetto della normativa previdenziale ed assicurativa vigente. Il candidato dovrà produrre una certificazione rilasciata dalla ditta, o, in alternativa attestazione del Centro per l'Impiego (copia libretto lavoro, modello C/2 storico)>.

Inoltre, nell'ultimo capoverso del citato art. 6) si specifica che " Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali ... vengono desunte esclusivamente da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica".

Infine, all'art. 7) della lex specialis è contemplato che non saranno ammessi alle fasi successive (valutazione dei titoli e colloquio) coloro che <non risultino in possesso dei requisiti di ammissione generali e specifici prescritti>.

2.

Ciò posto, nella parte In Premessa si è rappresentato che l'odierno ricorrente è stato escluso in quanto <non è in possesso di cinque anni continuativi di esperienza professionale come autista di ambulanza professionista e/o autista professionista>.

Detto provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale è assolutamente e totalmente erroneo.

2. 1.

Invero, in conformità all'avviso, in occasione della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, il candidato dichiara di avere <cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale > presso Privati.

Segnatamente, fa presente di essere stato assunto presso la Grafimark s.r.l. come dipendente con la mansione di autista e nel pieno rispetto della normativa previdenziale ed assicurativa, ininterrottamente, dal 01.07.1990 al 29.05.1998.

Aggiunge, poi, di aver prestato, sempre come dipendente, la mansione di autista dal 01.01.2023 al 31.10.2023 presso la Heart Life Croce Amica s.r.l.; dal 01.12.2023 al 31.01.2024 presso la Croce Bianca s.r.l. e dal 08.07.2024 al 20.07.2024 presso la Ro.Manuservizi s.r.l.

Pertanto, l'esperienza professionale complessivamente acquisita nel profilo di Autista di Ambulanze e Autista Professionale è pari ad anni 9 (nove), mesi 11 (undici) e giorni 9 (nove): di tal ch , il candidato Renato Quinto   ampiamente in possesso del requisito specifico prescritto per essere ammesso alla procedura concorsuale.

A corredo del possesso di detti requisiti specifici, l'odierno ricorrente allega alla domanda di partecipazione: l'Estratto conto previdenziale rilasciato dall'INPS, l'estratto del Libretto di lavoro, il Modello C/2 storico rilasciato dal Centro per l'impiego e la Lettera di assunzione della Grafimarrk s.r.l..

Dalla predetta documentazione emerge in modo inequivocabile che il candidato ha svolto la mansione Autista di ambulanze e di Autista Professionale

- per oltre un quinquennio,*
- in qualit  di dipendente,*
- in ossequio alla normativa previdenziale ed assicurativa,*
- presso strutture private e strutture private convenzionate/accreditate/equiparate o comunque contrattualizzate con l'ARES 118.*

3.

N  potrebbe obiettarsi che per provare il possesso della richiesta esperienza professionale, il candidato produce documentazione diversa da quella indicata dal bando di gara (certificazione rilasciata dalla ditta o attestazione del Centro per l'Impiego).

Invero, la documentazione menzionata nell'avviso pubblico, ai fini della prova della sussistenza del requisito specifico in parola, non   individuata dalla lex specialis in modo tassativo, ben potendo, quindi, l'esponente in ossequio alla disciplina generale ed in forza del principio di ragionevolezza e del favor participationis produrre ulteriori e diversi documenti, purch  idonei a fornire detta prova.

3. 1.

D'altra parte, la necessit  di un'applicazione tassativa e inderogabile del bando di gara non consente l'esclusione del candidato qualora non espressamente

comminata: il che impedisce di estendere le previsioni della lex specialis al di là di quanto strettamente contemplato. Infatti, le prescrizioni di un bando, specie in ordine alle cause di esclusione, sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica o integrativa. Le preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per l'amministrazione le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione. (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 03/08/2018, n. 1193; Consiglio di Stato sezione V, 13 maggio 2014, n. 2248)

Le previsioni inerenti le cause di esclusione da un concorso devono, pertanto, essere applicate in maniera tassativa senza possibilità di una loro interpretazione estensiva.

4.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il concorso pubblico è la forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, in quanto meccanismo imparziale che, offrendo le migliori garanzie di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del merito, garantisce l'efficienza dell'azione amministrativa (ex plurimis, sentenza n. 134 del 2014).

In secondo luogo, il ricorso ai principi generali dell'ordinamento giuridico in tema di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, consentono di orientare l'attività dell'interprete nella ricostruzione del significato precettivo da assegnare alle previsioni del bando. Del resto, il principio di selettività ed il favor per la massima partecipazione possibile alle procedure di investitura dei pubblici uffici, trova una precisa conferma anche nelle disposizioni generali in tema di pubblico impiego (art. 35 del d.lgs. 165 del 2001).

Pertanto, in applicazione del principio di conservazione dei valori giuridici (applicabile anche in materia amministrativa, come precisato da Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4991), a fronte di plurime interpretazioni all'uopo prospettabili, l'atto amministrativo deve essere inteso nel significato conforme alla disciplina sovraordinata, per evitare dubbi di compatibilità con il dato positivo e, quindi, per consentire all'atto medesimo di avere un qualche effetto giuridico.

Di conseguenza, l'Avviso pubblico deve comunque interpretarsi in senso conforme alla disciplina primaria, consentendo la partecipazione alla procedura de qua anche a coloro i quali dimostrino il possesso dell'esperienza professionale richiesta mediante la produzione di documentazione diversa da quella indicata nel bando.

5.

La soluzione ermeneutica prescelta, costituzionalmente orientata e coerente con il "sistema" di diritto amministrativo, impone di qualificare come illegittima la esclusione dal concorso dell'odierno ricorrente, in quanto adottata sul presupposto che fosse inammissibile la produzione, ai fini della prova dell'esperienza professionale, l'Estratto conto previdenziale rilasciato dall'INPS e la lettera di assunzione della Grafimark s.r.l., allegati alla domanda di partecipazione alla selezione unitamente all'estratto del Libretto di lavoro ed al Modello C/2 storico rilasciato dal Centro per l'impiego .

Sulla base di tanto, in accoglimento del motivo di censura, devono essere annullati i provvedimenti impugnati e per l'effetto l'odierno ricorrente deve essere ammesso alla fase successiva, di valutazione dei titoli.

II.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. – Violazione dell'art. 35 del dlgvo n. 165/2001. Violazione dell'art. 35 del dlgvo n. 165/2001. Violazione del D.P.R. 220/2001. Eccesso di potere per violazione del principio del favor participationis e manifesta irragionevolezza.

1.

Si è più volte messo in rilievo che la procedura concorsuale di cui si parla prescrive il possesso di requisiti generali e specifici per essere ammessi.

Si è, altresì, evidenziato che tra i requisiti specifici l'art. 2) lett. b) dell'Avviso pubblico esige il possesso di almeno cinque anni come Autista di Ambulanza e/o di Autista Professionale, retribuito nel pieno rispetto della normativa previdenziale ed assicurativa, presso strutture private e/o pubbliche amministrazioni.

A corredo della domanda la lex specialis richiede all'art. 6) la produzione di <una certificazione rilasciata dalla ditta, o, in alternativa attestazione del Centro per l'Impiego (copia libretto lavoro, modello C/2 storico)>.

Orbene, si è nel precedente motivo di censura messo in rilievo che detta produzione non è prevista a pena di inammissibilità della domanda, non essendo la produzione contemplata in modo tassativo ed esclusivo.

Nella denegata ipotesi, tuttavia, in cui l'adita Giustizia giunga a conclusioni diverse, la citata disposizione deve qualificarsi illegittima. Invero, laddove ritenga l'On.le Tribunale Amministrativo che la lex specialis escluda, ai fini della dimostrazione dell'esperienza professionale, la produzione di diversa documentazione rispetto a quella indicata, detta clausola deve ritenersi irragionevole ed in spregio al principio del favor participationis: il che impone di considerare nella parte de qua illegittimo l'Avviso pubblico.

2.

Invero, il principio del favor participationis mira favorire la più ampia partecipazione possibile alle procedure di selezione pubblica, garantendo che i requisiti formali non diventino ostacoli sproporzionati o ingiustificati. L'obiettivo è evitare che regole eccessivamente rigide o formalistiche impediscano la partecipazione di candidati idonei, giungendo al punto di non ammettere il candidato alla selezione laddove i requisiti richiesti siano effettivamente posseduti e dichiarati nella domanda. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della P.A (Consiglio di Stato, sez. VII, 03/06/2024, n. 4951).

Onde, deve considerarsi iniqua ed illegittima un'esclusione, basata non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requisiti di partecipazione, ma solo su circostanze formali imposte irragionevolmente dall'Avviso Pubblico.

Una tale esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 02/05/2024, n. 4017).

Di tal chè, si presenta assolutamente irragionevole ed iniqua ed in contrasto con le disposizioni indicate in epigrafe la prescrizione che impone di dimostrare il possesso di specifici requisiti professionali mediante la produzione di tassativi documenti, escludendo il ricorso ad altra documentazione altrettanto oggettiva

e trasparente e parimenti idonea a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

Invero, ciò che deve rilevare, ai fini dell'ammissione alla selezione, è il possesso del requisito prescritto, non la modalità con cui si dimostra l'esperienza richiesta, al fine per l'appunto di favorire la massima partecipazione e quindi la selezione effettivamente dei migliori.

3.

Nel caso di specie, giova osservare che la lex specialis:

- non prevede un limite di età, salvo escludere coloro i quali abbiano una età superiore a quella prevista dalla vigente legislazione per il mantenimento del servizio [cfr. punto 1) lettera b)];

- non esige che i cinque anni di esperienza professionale siano stati acquisiti in un determinato periodo o arco temporale.

Inoltre, l'Azienda ha precisato che il quinquennio può essere dato <anche dalla somma di più periodi, indipendentemente se gli stessi siano stati svolti con o senza interruzioni>.

4.

Muovendo da tali oggettivi elementi, la lex specialis avrebbe dovuto consentire ai candidati la produzione di qualsivoglia ulteriore documentazione rispetto a quella espressamente contemplata, purchè idonea a provare in modo oggettivo e trasparente il possesso dei requisiti specifici richiesti, senza prevedere una produzione documentale tassativa.

4. 1.

Peraltro, nel caso in questione, la Grafimark s.r.l., presso la quale – si ricorda – il candidato ha svolto la mansione di autista professionista per oltre 8 anni, ha, dapprima, mutato la ragione sociale in Tripar Arti grafiche s.r.l. e poi si è estinta (alla data del 28.12.2020 risulta cancellata): il che ha, di fatto, impedito all'odierno ricorrente di acquisire una dichiarazione dal citato datore di lavoro.

Inoltre, non può sfuggire che l'Estratto rilasciato dall'INPS e la lettera di assunzione a suo tempo rilasciata dalla Grafimark s.r.l. trovano conferma nell'Estratto del libretto di lavoro allegato alla domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.

5.

Pertanto, ritenere inammissibile la produzione di documentazione diversa dalla <certificazione rilasciata dalla ditta o dalla attestazione del Centro per l'Impiego (copia libretto lavoro, modello C/2 storico)> si pone in contrasto con il principio del favor participationis, in quanto ciò si traduce in una previsione manifestamente irragionevole, irrazionale, sproporzionata, illogica e lesiva della concorrenza, visto che produrrebbe una ingiustificata limitazione alla partecipazione al concorso e sarebbe del tutto sproporzionata rispetto allo scopo perseguito.

Di conseguenza, deve essere dichiarata la illegittimità della lex specialis all'art.

6) nella parte in cui considera tassativa la documentazione ivi indicata e per invalidità derivata il provvedimento di esclusione del ricorrente e per l'effetto deve essere dichiarato che il candidato Renato Quinto è, sulla base dei documenti allegati alla domanda di partecipazione alla selezione, in possesso del requisito specifico prescritto e quindi deve essere ammesso alla prova di valutazione dei titoli.

Domanda cautelare ex art. 55 c.p.a.

1.

Nelle more del giudizio di merito, Voglia il Tribunale Ecc.mo disporre la sospensione cautelare del provvedimento impugnato e comunque l'adozione di ogni adeguato provvedimento cautelare, ivi compresa l'ammissione con riserva del ricorrente alla successiva fase di valutazione dei titoli, in quanto a sommo avviso della difesa, ne ricorrono i presupposti per l'accoglimento: fumus boni juris e periculum in mora.

Quanto al primo presupposto ci si riporta integralmente ai motivi dedotti nel presente ricorso, apparendo pienamente fondati in quanto supportati dal testo delle norme e dalle ampie considerazioni svolte.

2.

In merito al secondo dei requisiti necessari per la tutela d'urgenza, si sottolinea che dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati il ricorrente subirebbe un concreto irreparabile pregiudizio, visti gli scopi, i risultati e gli effetti cui li stessi sono preordinati.

In particolare, non può sfuggire che la selezione in parola è finalizzata all'instaurazione di contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un

anno, prorogabili solo per un ulteriore anno. Di conseguenza, considerati i tempi per la definizione del giudizio, la sentenza, anche se favorevole, risulterebbe inutiliter data, vanificando l'eventuale accoglimento.

Pertanto, la concessione dell'invocata misura cautelare è l'unico strumento idoneo a permettere all'odierno ricorrente di prendere parte - anche sotto riserva - alla prova di valutazione dei titoli. In caso contrario, infatti, gli sarebbe negata anche la chance di partecipare al concorso.

Il bene della vita agito, infatti, ha a che fare con l'instaurazione del rapporto di lavoro, la maturazione del requisito spendibile in altri concorsi e l'inserimento alle dipendenze dell'Ente, anche in vista di una proroga e di una stabilizzazione. Tali aspettative legittime non hanno un contenuto meramente patrimoniale, sicché non è pensabile un loro futuro risarcimento per equivalente.

Tale esito è del tutto ingiustificabile ed iniquo.

2. 1.

Né può essere trascurato che nessun pregiudizio verrebbe arrecato all'Amministrazione dall'ammissione, con riserva del candidato, alla successiva prova di valutazione dei titoli. Infatti, le richieste del ricorrente non comporterebbero oneri particolarmente consistenti all'Amministrazione. Il "sacrificio" (unico) che dovrebbe sopportare il contraddittore è rappresentato dalla valutazione dei titoli posseduti: onere di entità tale, da non giustificare evidentemente la compromissione delle aspirazioni dell'istante.

Ricordo a me stesso che la gravità del danno deve essere apprezzata in ragione del contesto degli interessi delle parti, pubbliche e private, coinvolte, considerando in modo ponderato le utilità di tutti i contendenti.

Sotto tale profilo, l'interesse del ricorrente è evidente e rilevante, a fronte dell'insussistenza di un pregiudizio reale e concreto da parte del contraddittore. Da non sottovalutare, infine, è l'effetto positivo che potrebbe avere l'accoglimento della sospensiva, nell'esaurimento del contenzioso a vantaggio degli stessi Uffici Giudiziari.

Sulla base di tanto, si insiste per l'accoglimento della presente istanza.

P.Q.M.

“Voglia l’Ill.mo Tar adito, in accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti e del ricorso originario, respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni:

in via cautelare,

disporre la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, nonché ogni altra misura ritenuta idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso e sui motivi aggiunti ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 c.p.a., ivi compresa l’ammissione con riserva del ricorrente alla successiva fase di valutazione dei titoli e la fissazione della data della discussione del ricorso nel merito;

nel merito,

dichiarare l’illegittimità e per l’effetto annullare i provvedimenti impugnati, con vittoria di spese ed onorari”.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che l’importo dovuto è pari ad euro 325,00, vertendosi in materia di pubblico impiego.

Si depositano atti e documenti come da separato indice.

Roma, 21 febbraio 2025

Avv. Francesco Madeo